

COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO CONSULTA TERRITORIALE

ART. 1 – SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ART. 3 - FINALITA' ED AMBITO DI FUNZIONAMENTO

ART. 4 – PREROGATIVE E FUNZIONI

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI/AMINISTRATIVI

ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA TERRITORIALE

ART. 7 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

ART. 8 - IL PRESIDENTE

ART. 9 - IL SEGRETARIO

ART.10 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

ART.11 - ELEZIONE COMPONENTI DELLA CONSULTA

ART. 12 - DURATA

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

ART. 14 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

ART. 15 – SEDUTE DELLA CONSULTA

ART. 16 – VALIDITA' DELLA SEDUTA

ART. 17 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 18 – DECADENZA DELLA CONSULTA E DEI MEMBRI

ART. 19 - NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1 – SCOPO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il Comune di Cetraro, nell'intento di valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità locale, e nella consapevolezza che ampliare gli spazi di partecipazione, sempre più ridotti da norme nazionali, significa costruire un percorso di coesione e di cittadinanza attiva, istituisce la Consulta territoriale, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 2 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Ai fini del presente regolamento, si intendono per aree territoriali i nuclei abitativi delle località:

Cetraro centro che comprende sez.elettorale 1-2-3-	3 componenti
Cetraro marina che comprende sez. elettorale 13-14-15.	3 componenti
Bosco-Lampezia- san Giacomo che comprende sez. 11-12	2 componenti
Sinni, salineto, massete sez.n.7	2 componenti
S. Lucia sez. n. 10	2 componenti
San Filippo sez. n. 5	2 componenti
San Pietro sez. 8-9	2 componenti
Bonella sez. 6	2 componenti
Ceramile, San Biagio, Motta sez. 4	2 componenti
	Tot.= 20

La sede della Consulta è individuata nel Palazzo Municipale.

ART. 3 - FINALITA' ED AMBITO DI FUNZIONAMENTO

1 - La Consulta territoriale, quale organo consultivo del Comune, opera secondo il costume democratico, in armonia con la Costituzione, le Leggi, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento.

2 - La Consulta costituisce il mezzo consultivo per una più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte e alla vita amministrativa del Comune, recepisce le esigenze della comunità e se ne fanno portavoce nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

3 - I cittadini possono partecipare direttamente all'attività della Consulta partecipando alle sedute aperte convocate in accordo con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – PREROGATIVE E FUNZIONI

1 – La Consulta territoriale è istituita per i seguenti compiti e scopi:

- esprimere pareri preventivi a richiesta, o su propria iniziativa su atti comunali;
- esprimere eventuali proposte agli organi comunali per l'adozione di atti relativi a problematiche legate alle realtà locali;
- esprimere proposte per l'organizzazione, la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali;
- esprimere proposte sul bilancio preventivo;
- organizzare assemblee di cittadini in luoghi di proprietà comunale o comunque aperti al pubblico.

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI/AMINISTRATIVI

- 1 – La Consulta può chiedere audizione al Sindaco, all'intera Amministrazione Comunale alla Commissione Consiliare permanente e ai Responsabili di Settore per la trattazione di particolari argomenti;
- 2 – La Consulta può chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale di argomenti di particolare interesse locale;
- 3 – La Consulta può intraprendere ogni altra iniziativa volta a promuovere la più ampia partecipazione ed aggregazione dei cittadini e delle associazioni che operano nel territorio.

ART. 6 - ORGANI DELLA CONSULTA TERRITORIALE

1 – Sono Organi della Consulta:

- a) Il Consiglio di Consulta;
- b) Il Presidente della Consulta;
- c) il Vice Presidente della Consulta
- d) Il Segretario

2 – La Consulta non può istituire altri organi oltre quelli previsti dal precedente comma.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

- 1 – Il Consiglio della Consulta, è costituito da cittadini residenti nel Comune ed eletti nei modi e nelle forme previste dal successivo art. 11;
- 2 – Il Consiglio della Consulta ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
- 3 – I componenti il Consiglio non percepiscono alcuna indennità o compenso.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

- 1 – Il Presidente della Consulta viene eletto dal Consiglio della Consulta nel suo seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta di voti, nella prima seduta; dalla seconda seduta e successive si prevede una maggioranza relativa.
- 2 - Il Presidente rappresenta nei rapporti esterni la Consulta, convoca e presiede, assicurando il buon andamento, il Consiglio, cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, riferisce a nome del Consiglio all'intera Amministrazione Comunale sui problemi e sulle istanze della Consulta.
- 3 - La cessazione della carica di Presidente avviene:
 - a) per dimissioni;
 - b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto e promossa da 1/3 dei componenti;
 - c) in conseguenza della perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10;
 - d) per cessazione dall'incarico di membro della Consulta;
 - e) per impossibilità sopravvenuta ad esercitare la carica, protrattasi per oltre 4 mesi, accertata dall'intera Amministrazione Comunale;
- 4 – La carica di Presidente è gratuita.
- 5 - Il Presidente collabora affinché sia osservato il presente Regolamento, opera per il corretto svolgimento delle sedute della Consulta nel rispetto dello spirito democratico.
- 6 - Nel caso di assenza temporanea del Presidente, esercita le relative funzioni il Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente.

ART. 9 - IL SEGRETARIO

- 1 – La funzione di Segretario della Consulta è svolta da un componente il Consiglio appositamente designato a maggioranza dallo stesso nella prima seduta ed è gratuita.

2 – Il Segretario dovrà mantenere i rapporti tra il Comune e i membri della Consulta, fornendo tutti i dati, materiali e informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori della Consulta e/o altri che saranno richiesti.

3 – Il Segretario assiste ai lavori della Consulta e ne redige il verbale. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e conservati da quest'ultimo presso la sede.

ART.10 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI MEMBRI DELLA CONSULTA

1 – Possono essere nominati membri della Consulta territoriale i cittadini del Comune di Cetraro , obbligatoriamente residente in una delle aree di cui all'art. 2 e la rappresentano in caso di nomina.

2 – Non possono essere nominati membri della Consulta i Consiglieri Comunali, gli Assessori , i Consiglieri Provinciali e Regionali e loro parenti fino al primo grado . Non possono essere nominati, inoltre, i dipendenti comunali, i segretari di partito e i presidenti di associazioni di qualunque genere.

3 – Ai membri della Consulta si estendono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale.

4 – Tutti i membri sono rieleggibili.

ART.11 - ELEZIONE COMPONENTI DELLA CONSULTA

1 - La Consulta è costituita da un numero di 20 rappresentanti (più il Sindaco o suo delegato senza diritto di voto) da eleggere da parte dei cittadini residenti nelle aree territoriali di competenza e in possesso dei diritti politici.

2- E' obbligatorio che il 50% dei membri della Consulta siano giovani dai 18 ai 30 anni, e che sia garantita la parità di genere.

3 – I Cittadini possono candidarsi solo nell' area territoriale di residenza e la loro elezione avverrà con la sottoscrizione della candidatura.

4 – I candidati che hanno avuto , nelle rispettive zone territoriali il maggior numero di sottoscrizione della propria candidatura risulteranno eletti. La sottoscrizione può avvenire per un solo candidato e appartenente alla propria zona territoriale di competenza. Possono sottoscrivere le candidature coloro che sono inseriti nelle liste elettorali dell'area di riferimento.

5- I moduli da sottoscrivere per le candidature saranno consegnati dal Comune Ufficio Elettorale.

ART. 12 - DURATA

1 – La Consulta ha la durata dell'intera legislatura;

2- Il rinnovo dei membri della Consulta avviene entro sei mesi dall'elezione del Consiglio Comunale; nella mora del rinnovo la Consulta continua ad operare regolarmente.

ART. 13 - SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA

1 – Il rappresentante della Consulta presenta le proprie dimissioni all'intera Amministrazione Comunale che ne prende atto.

2 – L'intera Amministrazione Comunale provvederà a deliberare la surrogazione nella prima seduta successiva alla presa d'atto della decadenza, nominando il primo dei non eletti o in caso di sua indisponibilità il secondo dei non eletti e via di seguito in ordine decrescente.

ART. 14 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA SEDUTA

1 – La prima seduta della Consulta viene convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, senza diritto di voto, per procedere alla verifica degli eletti e alla elezione degli organi.

2 – Nella prima seduta vengono eletti, fra i propri componenti, con separate votazioni, un Presidente ed un Vice Presidente in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

3 – Nel caso in cui nella prima votazione non si raggiunga il quorum necessario per la elezione del Presidente e/o del Vice Presidente, si procederà in seconda convocazione a maggioranza dei membri presenti e votanti.

4 – Il Presidente neo eletto assume subito la presidenza della seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

5 – Per la sostituzione del Presidente si procede secondo quanto previsto dall'art. 8 su iniziativa del Vice Presidente o in sua mancanza del Sindaco o dell'Assessore delegato.

ART. 15 – SEDUTE DELLE CONSULTE

1 – Le sedute della Consulta sono pubbliche.

2 – Per ogni seduta della Consulta, unitamente alla convocazione, dovrà essere inviato a tutti i membri anche un apposito ordine del giorno, nel quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. La trasmissione di tutti gli atti è digitale.

3 – Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Consulta su motivata richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta stessa.

ART. 16 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1 – Per la validità delle sedute della Consulta, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% dei membri nominati ed in carica.

2 – In seconda convocazione, che potrà tenersi anche nella medesima giornata, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei membri stessi.

3 – Il Consiglio di Consulta non può deliberare su questioni che non siano iscritte all'ordine del giorno.

ART. 17 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1 – La Consulta ha diritto di accesso e di informazione, da esercitarsi tramite il Presidente od un suo delegato presso gli uffici comunali per tutti gli atti inerenti l'interesse generale della comunità.

2 – Il Presidente può chiedere di essere ascoltato dall'intera Amministrazione Comunale o dalle Commissioni Consiliari competenti per materia, al fine di riferire su questioni che riguardano il territorio; viceversa la Giunta e le Commissioni Consiliari possono convocare il Presidente della Consulta per essere ascoltato su questioni che riguardano la comunità di riferimento.

3 – Il Presidente può invitare il Sindaco e gli Assessori Comunali a partecipare alle riunioni della Consulta.

ART. 18 – DECADENZA DELLA CONSULTA E DEI MEMBRI

1 – La Consulta viene dichiarata decaduta dall'intera Amministrazione Comunale in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti o in caso di impossibilità di ristabilire la maggioranza dei membri tramite la surrogazione.

2 – La Consulta viene altresì dichiarata decaduta nel caso non si riunisca per oltre 12 mesi o se per tre sedute consecutive partecipa un numero di membri inferiore ad 1/3 degli aventi diritto.

3 – Deve considerarsi decaduto, da dichiararsi a cura del Presidente, il componente che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, che trasferisce la residenza in altro Comune o all'estero, o che perde i requisiti per essere eletto.

4 – Entro 10 gg. dalla dichiarazione il Presidente chiede all'intera Amministrazione Comunale la sostituzione a norma dell'art. 13.



ART. 19 - NORME DI ATTUAZIONE

1 - La Consulta, in armonia con il presente Regolamento, ha facoltà di disciplinare autonomamente, con norme organizzative e procedurali di dettaglio, gli aspetti qui non esplicitamente definiti.

2 - Il regolamento interno, da approvarsi a maggioranza assoluta dei membri, non può porsi in contrasto con le norme di Legge, dello Statuto, del presente regolamento o con altre disposizioni comunali.

3 - Le modalità tecnico-operative connesse alle operazioni elettorali sono definite dall'Intera Amministrazione Comunale successivamente all'indizione delle elezioni.

4 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la vigente normativa in materia elettorale, in quanto compatibile.

5- In prima applicazione, le elezioni della consulta territoriale avverrà entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento in Consiglio Comunale.

